

Emendamenti del GOVERNO

al Decreto Legge "Modifiche alla Legge 4 dicembre 2015 n. 178"

29/2016
Emendamento aggiuntivo dell'art. 1 primo dell'articolo unico

Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese **anche individuali** di cui all'articolo 2:
 - a) detenute almeno per il 51% da parte di persone fisiche aventi residenza effettiva o cittadinanza sammarinese e
 - b) che abbiano la sede e svolgano l'attività nei centri storici periferici. Si considerano ai fini della presente legge centri storici periferici, le zone indicate all'articolo 33 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e relative norme di attuazione, identificate nelle zone A1 e A2, con l'esclusione del Centro Storico di San Marino Città.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 2 primo dell'articolo unico

Il comma 1 dell'articolo 8 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate ~~all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio~~ **alla Camera di Commercio** entro e non oltre centottanta giorni dalla data del primo rilascio della licenza o dalla data di rilevamento e devono contenere:
 - a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;
 - b) l'elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;
 - c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che s'intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business - plan); il piano economico e finanziario;
 - d) il piano occupazionale;
 - e) l'autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante attestante l'idoneità di cui all'articolo 11 per i titolari, gli amministratori, i soci;
 - f) l'elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta del prestito d'onore, di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 3 primo dell'articolo unico

Il comma 1 dell'articolo 9 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

1. I benefici sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio

Emendamenti del GOVERNO

al Decreto Legge "Modifiche alla Legge 4 dicembre 2015 n. 178"

29/2016
Emendamento aggiuntivo dell'art. 1 prima dell'articolo unico

Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese **anche individuali** di cui all'articolo 2:
 - a) detenute almeno per il 51% da parte di persone fisiche aventi residenza effettiva o cittadinanza sammarinese e
 - b) che abbiano la sede e svolgano l'attività nei centri storici periferici. Si considerano ai fini della presente legge centri storici periferici, le zone indicate all'articolo 33 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 e relative norme di attuazione, identificate nelle zone A1 e A2, con l'esclusione del Centro Storico di San Marino Città.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 2 prima dell'articolo unico

Il comma 1 dell'articolo 8 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate ~~all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio~~ **alla Camera di Commercio** entro e non oltre centottanta giorni dalla data del primo rilascio della licenza o dalla data di rilevamento e devono contenere:
 - a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;
 - b) l'elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;
 - c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che s'intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business - plan); il piano economico e finanziario;
 - d) il piano occupazionale;
 - e) l'autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante attestante l'idoneità di cui all'articolo 11 per i titolari, gli amministratori, i soci;
 - f) l'elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta del prestito d'onore, di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 3 prima dell'articolo unico

Il comma 1 dell'articolo 9 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

1. I benefici sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato e dal Direttore della Camera di Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore è presieduto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore viene convocato dal ~~Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio~~ **dal Direttore della Camera di Commercio**.

Emendamento aggiuntivo dell'art. 4 prima dell'articolo unico

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

3. Nel corso dei tre anni successivi al termine dell'utilizzo dei benefici concessi, i soggetti beneficiari tengono a disposizione ~~dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio~~ **della Camera di Commercio** tutta la documentazione relativa ai benefici ricevuti.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data *2/03/2016* 17.24

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della Legge n. 178/2015 è sostituito dal seguente comma

5. Gli importi erogati a titolo di prestito d'onore, qualora non vengano pagate o corrisposte le ~~prime due~~ rate di rimborso previste, costituiscono ai sensi dell'articolo 2 delle Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, somme da iscriversi a ruolo. Competente a esercitare ogni azione per il recupero delle somme concesse è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, con il supporto del comitato valutatore e degli organi della Pubblica Amministrazione.

Emendamenti del GOVERNO

al Decreto Legge "Modifiche alla Legge 4 dicembre 2015 n. 178"

*Emendamenti aggiuntivi dell'art. 5 da inserire prima dell'articolo
nuovo*

I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della Legge n. 178/2015 sono sostituiti dai seguenti commi:

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare dell'agevolazione **del prestito d'onore**, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.



UFFICIO DI SEGRETERIA
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 21/03/2016 17:35

